Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SERFI**
Cooperazione internazionale in materia
di formazione e di qualifiche professionali

25 aprile 2022

Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

Accordi di reciproco riconoscimento (ARR) per le professioni di levatrice, tecnico di radiologia medica, assistente sociale, igienista dentale e odontotecnico

Rapporto sui risultati della consultazione

(12 gennaio – 14 aprile 2022)

Indice

1 CONTESTO ... 3

2 PARERI RICEVUTI ... 3

2.1 CANTONI ... 3
2.2 PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE ... 3
2.3 ASSOCIAZIONI MANTELLO DELL'ECONOMIA ... 3
2.4 ALTRE ORGANIZZAZIONI ... 3

3 VALUTAZIONE GLOBALE ... 4

3.1 PARERI DEI CANTONI ... 4
3.2 PARERI DEI PARTITI ... 5
3.3 PARERI DELLE ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI ... 5

4 PARERI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI ... 6

4.1 TESTO DELL'INTESA ... 6
4.2 ACCORDI DI RECIPROCO RICONOSCIMENTO ... 6
4.2.1 Considerazioni generali ... 6
4.2.2 ARR Igienisti dentali ... 7
4.2.3 ARR Levatrici ... 7
4.2.4 ARR Odontotecnici ... 7
4.2.5 ARR Tecnici di radiologia medica ... 7
4.2.6 ARM Assistenti sociali ... 8

Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali / Accordi di reciproco riconoscimento (ARR)

1 Contesto

La procedura di consultazione relativa all'Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (Intesa) e ai cinque accordi di reciproco riconoscimento (ARR) per le professioni di levatrice, tecnico di radiologia medica, assistente sociale, igienista dentale e odontotecnico è stata avviata il 12 gennaio 2022 dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e si è conclusa il 14 aprile 2022.

Sono stati invitati a partecipare:

- i 26 Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
- i 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 20 altre organizzazioni.

2 Pareri ricevuti

Si sono espressi entro il termine indicato:

- 24 Cantoni
- 2 partiti rappresentati nell'Assemblea federale
- 1 associazione mantello nazionale dell'economia,
- 11 altre organizzazioni.

Le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna si sono astenute. Non sono pervenuti pareri da parte di privati.

2.1 Cantoni

Hanno preso posizione:

Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Vaud, Zugo e Zurigo.

2.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Hanno preso posizione:

- il Partito liberale radicale (PLR);
- il Partito socialista svizzero (PS).

2.3 Associazioni mantello dell'economia

Ha preso posizione:

- l'Unione sindacale svizzera (USS)

2.4 Altre organizzazioni

A seguito dell'invito personale a esprimersi, hanno preso posizione le seguenti organizzazioni:

- l'Associazione mantello dei diplomati delle scuole universitarie professionali (SUP SVIZZERA);
- l'Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica (ASTRM);
- la Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale (SASSA);
- la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities);
- la Conferenza di esperti della salute delle scuole universitarie professionali svizzere (CSS);
- la *Conférence professionnelle des sages-femmes* (CPSF) della Conferenza di esperti della salute delle scuole universitarie professionali svizzere;
- la Federazione svizzera delle levatrici,
- la Table Ronde Scuole professionali (TR SP).

Si sono espresse spontaneamente le seguenti organizzazioni:

- l'associazione Optikschweiz;

- l'Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (ADMCS),
- la Società svizzera odontoiatri (SSO).

3 Valutazione globale

Visto il loro tenore, i pareri delle associazioni mantello nazionali dell'economia sono riportati insieme a quelli delle altre organizzazioni.

3.1 Pareri dei Cantoni

I Cantoni che si sono espressi appoggiano all'unanimità[1] la volontà del DEFR di stipulare accordi di riconoscimento delle qualifiche professionali con i Paesi che non fanno parte né dell'UE né dell'AELS e approvano l'Intesa in materia di reciproco riconoscimento con il Québec.

Diversi Cantoni[2] ricordano l'enorme importanza del riconoscimento dei titoli svizzeri e approvano gli sforzi del DEFR per estendere il riconoscimento dei diplomi al Québec, partner indispensabile in particolare per la Svizzera Romanda e per le professioni sanitarie.

AI, SO, UR, VD sottolineano che il riconoscimento delle qualifiche professionali estere è importante soprattutto alla luce della crescente integrazione economica transfrontaliera. L'Intesa semplificherà le procedure e creerà un valore aggiunto, consentendo un accesso uniforme al mercato del lavoro di cui beneficeranno sia i privati che le imprese.

Alcuni Cantoni[3] sono lieti del fatto che nell'elaborazione degli ARR siano stati coinvolti anche gli attori del mercato del lavoro (associazioni mantello e operatori della formazione) e gli organi competenti per il riconoscimento. A parer loro, la definizione dei provvedimenti di compensazione è solida e coerente. L'Intesa e gli ARR agevolano e accelerano le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali. BL ricorda che, in virtù dell'uguaglianza giuridica, le modalità dell'Intesa e degli ARR permettono di esercitare la professione regolamentata nei due territori.

Numerosi Cantoni[4] rilevano che il progetto rafforza la mobilità dei lavoratori qualificati, agevolando la loro integrazione nel mercato del lavoro e l'accesso alla formazione continua. BL, NE e SO ricordano che la stipula di un accordo bilaterale promuove gli obiettivi della S*trategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione*[5]. VD sottolinea che l'Intesa permette di sostenere ancora meglio il sistema di formazione professionale svizzero e che i contatti fra i due territori potrebbero dare vita a progetti di cooperazione e mobilità.

Tre Cantoni chiedono esplicitamente che questo tipo di accordo venga esteso anche ad altri Stati e ad altre professioni. NE spera che l'accordo [il secondo dopo quello con l'UE] sia solamente l'inizio di una lunga serie di accordi con altri Stati e per altre professioni. VS auspica l'estensione ad altre professioni regolamentate, considerando ulteriori criteri fra cui le particolarità del mercato del lavoro svizzero e di quello quebecchese e il fabbisogno di personale specializzato in base all'attività, come per esempio nel settore sanitario, dove si potrebbe stabilire il riconoscimento per gli infermieri e altre figure professionali. VD fa un elenco delle professioni che dovrebbero prevedere un ARR: infermieri SUP, fisioterapisti SUP, ergoterapeuti SUP e altre professioni del sociale, come educatore sociale e animatore socioculturale.

Infine, cinque Cantoni[6] fanno presente che il riconoscimento delle professioni regolamentate non è di competenza cantonale; di conseguenza, non si esprimono sulla comparabilità fra titoli svizzeri e quebecchesi. VS non ha particolari commenti sulle disposizioni poste in consultazione, ma raccomanda alle parti di verificare e aggiornare i testi con regolarità, ad esempio per tenere conto di eventuali modifiche legislative in uno dei due territori (Svizzera, Canada). Per ZG la verifica e la garanzia dell'equivalenza professionale e qualitativa rimangono di competenza delle associazioni professionali e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI); sempre ZG precisa che

---

[1] TI formula osservazioni generali sul funzionamento dell'accordo per le professioni sanitarie, esprimendo così il suo tacito consenso.
[2] AR, BE, FR, JU, NW, SO, SZ, UR
[3] AR, BE, FR, JU, NW, VS, SZ, UR, SO
[4] AI, BE, GE, FR, GL, GR, NE, SO, VD, VS, ZG, ZH
[5] Strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione
[6] AR, BE, FR, NW, UR

per l'ingresso nel Paese e l'esercizio professionale rimane applicabile la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

TI precisa che «di principio, tutti gli operatori sanitari che esercitano sul territorio cantonale, indipendentemente se attivi sotto la propria responsabilità professionale o alle dipendenze di un altro operatore sanitario, devono aver ottenuto [...] il riconoscimento del diploma» e prosegue affermando che il Cantone non dispone della competenza per riconoscere un titolo. Pertanto, la persona può chiedere l'autorizzazione a esercitare solamente dopo il riconoscimento del titolo da parte dell'autorità competente.

Alcuni pareri si soffermano sulla cooperazione amministrativa. VS ritiene che in sede di implementazione occorrerebbe prevedere un censimento, suddiviso per professione e per anno, delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento (nei due sensi, Québec-CH e CH-Québec).

3.2 Pareri dei partiti

PLR e PS appoggiano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali fra Svizzera e Québec. L'Intesa agevola la mobilità dei professionisti qualificati. PLR ricorda il suo impegno per la formazione duale e sottolinea l'importanza della mobilità transfrontaliera per coloro che hanno conseguito un titolo professionale; inoltre, auspica un maggiore impegno per rafforzare l'attrattiva della formazione in Svizzera e contrastare un'inutile accademizzazione.

3.3 Pareri delle associazioni mantello nazionali dell'economia e delle altre organizzazioni

Tutte le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre organizzazioni che si sono espresse approvano il progetto di Intesa e i cinque ARR. Alcuni partecipanti[7] formulano osservazioni specifiche sulle disposizioni dell'Intesa e/o degli ARR (v. punto 4).

Unione sindacale svizzera (USS) rammenta il proprio impegno, che va avanti da diversi anni, per il riconoscimento agevolato delle qualifiche professionali fra la Svizzera e l'estero e approva il progetto di Intesa e i cinque ARR. Vista la comparabilità dei sistemi formativi svizzero e quebecchese, sarebbe legittimo estendere l'intesa ad altre professioni. USS ricorda a più riprese che va applicata la LStrI e che occorre prevenire il rischio di dumping salariale tramite appositi meccanismi di protezione.

La Federazione svizzera delle levatrici e la *Conférence professionnelle des sages-femmes* (CPSF) della Conferenza di esperti della salute delle scuole universitarie professionali svizzere si soffermano sulla situazione del mercato del lavoro svizzero, menzionando eventuali difficoltà nel trovare un posto di tirocinio per gli studenti svizzeri, e sugli ostacoli per i quebecchesi che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche professionali.

AMDCS e SSO ricordano che l'ammissione di igienisti dentali stranieri tocca da vicino i dentisti.

Optikschweiz chiede al DEFR, rappresentato dalla SEFRI, di valutare la possibilità di un ARR per gli optometristi, presentando gli argomenti a favore della richiesta e proponendo una collaborazione tra esperti in optometria (SUP della Svizzera nordoccidentale e Croce Rossa Svizzera). La collaborazione permetterebbe di approfondire gli aspetti legati al confronto fra titoli e di stabilire se le differenze potrebbero essere controbilanciate dall'esperienza professionale o da provvedimenti di compensazione appropriati.

CSS e SASSA condividono le conclusioni della valutazione svolta dagli esperti sul confronto fra titoli svizzeri e quebecchesi. Le due associazioni ritengono che le formazioni siano equivalenti, purché chi esercita conosca il contesto istituzionale e giuridico dell'altro territorio. CSS ritiene che questo accordo di reciproco riconoscimento sia il miglior compromesso possibile per favorire la mobilità dei professionisti fra i due territori. Anche swissuniversities si unisce ai pareri di SASSA e CSS e conferma, dopo consultazione di queste ultime, che il progetto non fa concorrenza ai titoli SUP svizzeri, anzi: la stessa SUP SVIZZERA lo ritiene vantaggioso per gli studenti SUP.

[7] CSS, Federazione svizzera delle levatrici, ASTRM, AMDCS, SASSA, SSO

4 Pareri sulle singole disposizioni

4.1 Testo dell'Intesa

VD chiede alcune precisazioni e modifiche. La composizione del Comitato bilaterale di cui all'articolo 11 dell'Intesa non sarebbe definita con sufficiente precisione e tre punti andrebbero precisati per garantire il rispetto dei principi di qualità e protezione della salute. L'Intesa dovrebbe:

1. indicare chiaramente i meccanismi di controllo e di consultazione prima della firma;
2. esigere che nel Comitato bilaterale siano rappresentati tutti i membri delle cerchie interessate, in particolare gli istituti di formazione, le scuole universitarie, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni professionali. Una rappresentanza così ampia permette infatti di identificare un'eventuale differenza sostanziale ai sensi dell'articolo 4 dell'Intensa e di esaminare eventuali provvedimenti di compensazione ai fini del riconoscimento;
3. prevedere una forte rappresentanza della Svizzera romanda nel Comitato, dato che l'Intesa è stipulata con la parte francofona del Canada. Esistono infatti differenze regionali per quanto riguarda i profili dei diplomati di certe professioni regolamentate, come nel caso delle cure infermieristiche, la cui formazione in Svizzera romanda è impartita dalle scuole universitarie professionali (SUP).

VD raccomanda anche di precisare le misure tecniche e organizzative minime che andrebbero adottate per garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare nel caso di uno scambio di dati transfrontaliero per via elettronica. Sempre nella stessa logica suggerisce di chiarire il concetto di «informazione» (art. 12 e 15 dell'Intesa), di utilizzare la stessa terminologia per tutti i documenti – compresi gli ARR – e di precisare che il trattamento dei dati da parte dell'autorità dello Stato ospitante (archiviazione, modifica, durata della conservazione, distruzione, ecc.) deve essere subordinato alla legislazione in materia di protezione dei dati di tale Stato.

Per quanto riguarda l'allegato I dell'Intesa, ZH ritiene che all'articolo 4 capoverso 4 vada precisato il concetto di «tirocinio di adattamento»: la valutazione del tirocinio non garantirebbe il raggiungimento dei criteri né a livello di qualità né a livello di contenuti, dato che questi criteri cambiano in base al contesto professionale. Propone quindi di istituire una commissione permanente di esperti per i profili professionali al fine di garantire la qualità contenutistica e di controllare costantemente sia il tirocinio che il processo. ZH raccomanda l'istituzione della commissione da parte della Confederazione (in particolare SEFRI e Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale) in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.

4.2 Accordi di reciproco riconoscimento

4.2.1 Considerazioni generali

Per VD la formulazione dell'articolo 4.10 di certi ARR[8] («I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere il meno vincolanti possibile») non è appropriata, dato che le misure di compensazione devono prevedere il tempo e i contenuti necessari all'acquisizione delle competenze richieste. Sempre VD ritiene che l'articolo 7.2 degli ARR dovrebbe prevedere sistematicamente per la Svizzera un attestato dell'autorità competente che certifichi l'assenza di restrizioni all'esercizio della professione pertinente nonché di misure disciplinari o di altro tipo. A titolo di esempio cita gli ARR degli odontotecnici e degli assistenti sociali che non presentano un requisito di questo tipo.

Sono stati formulati anche alcuni pareri sulle conoscenze linguistiche. Per esempio, riferendosi all'articolo 6.5 dell'ARR degli igienisti dentali, VD sottolinea che la formulazione «l'autorizzazione legale all'esercizio della professione [...] si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali» può trarre in inganno. Inoltre, fa notare che negli ARR la Svizzera non ha formulato condizioni relative alle conoscenze linguistiche e ritiene che andrebbero fissati requisiti aggiuntivi alle competenze professionali, nella fattispecie una buona conoscenza (livello B2) della lingua nazionale parlata nella regione in cui il professionista quebecchese eserciterà, con riserva di fissare altre condizioni nell'iter amministrativo per l'autorizzazione all'esercizio. Anche ZH ritiene che l'articolo 5 (conoscenze linguistiche) vada precisato: parlare inglese e francese non è sufficiente per esercitare nel Cantone di Zurigo, in particolare nelle professioni che prevedono compiti di assistenza. ZH raccomanda quindi di

[8] ARM igienista dentale, levatrice, tecnico di radiologia medica e assistente sociale

precisare la situazione di partenza e di prevedere soluzioni o direttive che tengano conto di tutte le regioni linguistiche.

CSS e SASSA suggeriscono l'eventuale introduzione di un attestato che certifichi la conoscenza di una delle lingue nazionali per i richiedenti quebecchesi e fanno notare che questi ultimi potrebbero anche ritrovarsi a esercitare nella Svizzera tedesca.

4.2.2 ARR Igienisti dentali

AMDCS e SSO propongono di riconoscere come esperienza pratica l'attività svolta come dipendente di uno studio dentistico e, dunque, di adeguare l'articolo 5.2 lettera c sui provvedimenti di compensazione aggiungendo lo «studio dentistico» come possibile luogo per l'esperienza professionale. Questa proposta si basa sull'eventualità che gli igienisti quebecchesi debbano lavorare in uno studio dentistico e che debbano quindi conoscere le procedure interne collaborando direttamente con i dentisti, dato che il numero di igienisti indipendenti è molto basso. Viste le differenze fra le due formazioni, AMDCS e SSO spiegano che il riconoscimento degli igienisti quebecchesi dovrebbe limitarsi alle attività e alle competenze definite dal programma quadro d'insegnamento per la Svizzera e che andrebbe inserita una specificazione in tal senso per il tirocinio di adattamento.

4.2.3 ARR Levatrici

VD fa notare che il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 5.2 lettera c (i) dell'ARR è problematico dato che impone la presenza di un reparto di neonatologia e chiede di rendere questo requisito più flessibile per aumentare il numero di posti di tirocinio.

Per quanto riguarda la versione francese, la Federazione svizzera delle levatrici e la *Conférence professionnelle des sages-femmes* (CPSF) della Conferenza di esperti della salute delle scuole universitarie professionali svizzere fanno notare un errore al punto 5.2 e chiedono di cancellare la specificazione «de formation».

Anche CSS ritiene che le formazioni svizzera e quebecchese siano equivalenti, purché chi esercita conosca il contesto istituzionale e giuridico dell'altro territorio.

4.2.4 ARR Odontotecnici

Facendo riferimento all'articolo 5 dell'ARR (Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione nel territorio ospitante) GR propone di introdurre per la Svizzera, come ha fatto il Québec, l'obbligo di seguire un'introduzione alla regolamentazione professionale (in generale, ma anche con particolare riferimento alla realtà elvetica).

4.2.5 ARR Tecnici di radiologia medica

VD rileva che i tecnici del Québec non sono formati per la pratica basata sulle evidenze (*evidence-based practice*). Pertanto, all'articolo 4.9 andrebbe richiesta ai diplomati quebecchesi una formazione complementare incentrata sui contenuti SUP da svolgere in Svizzera romanda. Così facendo, sarebbe inoltre garantito l'accesso alle formazioni postdiploma e l'aggiornamento del personale in un contesto in continua evoluzione come quello svizzero.

ASTRM chiede di riformulare alcuni punti relativi ai documenti da presentare e alle condizioni per poter fare domanda di riconoscimento delle qualifiche. Unitamente al modulo della Croce Rossa Svizzera, i richiedenti quebecchesi dovrebbero anche presentare un certificato di onorabilità professionale (*letter of good standing*). Sulla base delle proposte dell'ASTRM l'articolo 7.2 andrebbe modificato come segue:

> «7.2 Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:
>
> a) **il modulo della Croce Rossa Svizzera debitamente compilato;**
>
> b) una copia autenticata del diploma;
>
> c) una copia autenticata del permesso rilasciato dall'OTIMROEPMQ;
>
> **d) un attestato dell'autorità competente in cui si certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all'esercizio legale della professione né misure disciplinari o di altro tipo;**

e) un documento d'identità;

f) una prova del fatto che conosce una delle lingue nazionali in modo appropriato per poter esercitare la professione in Svizzera.»

4.2.6 ARM Assistenti sociali

Per il francese, VD fa notare che la SEFRI ha usato due espressioni, ossia «service social» e «travail social», inserendo nell'ARR i titoli delle sette SUP di lavoro sociale nonostante non tutte offrano un indirizzo di specializzazione in servizio sociale. VD chiede quindi di inserire una precisazione per ampliare il ventaglio delle professioni contemplate.

SASSA sottolinea che le disposizioni sui provvedimenti di compensazione corrispondono essenzialmente a quanto richiesto dagli accordi già esistenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali e alle disposizioni dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea (ALC). L'associazione illustra la prassi della SEFRI per compensare le lacune teoriche, ossia a) seguire un corso specializzato nel quadro di un tirocinio di adattamento con formazione complementare o b) sostenere una prova attitudinale. Inoltre, rammenta che su mandato della SEFRI gli istituti offrono corsi di formazione e prove attitudinali in tedesco e francese. La SEFRI ha anche incaricato la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di organizzare una formazione in italiano nell'autunno 2022.

SASSA propone di correggere come segue l'articolo 5.2 lettera c) dell'ARR:

c) adempiere, durante l'impiego o prima di iniziarlo, i seguenti provvedimenti di compensazione:

i. una formazione di sei (6) giorni pianificata all'interno di un periodo di tre (3) mesi concernente l'evoluzione e le sfide dell'azione sociale; **o**
ii. un esame sui diversi sistemi di protezione sociale e sull'applicazione delle nozioni di diritto delle assicurazioni sociali nella gestione di situazioni concrete.

Secondo SASSA il testo non precisa se la formazione (i) e l'esame (ii) sono condizioni alternative e chiede che venga inserita la congiunzione «o» per rendere esplicito che si tratta di scegliere fra i due provvedimenti. La formulazione proposta permetterebbe di garantire la conformità con la prassi attuale in applicazione dell'ALC.

Da ultimo, l'associazione chiede che all'articolo 5.4 lettera d venga richiesto un attestato che certifichi la conoscenza della lingua nazionale.